

Tipologia: **COMUNICAZIONE**

Protocollo: **2012312** Data: **12.09.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **BANDO AAMS – AGGIORNAMENTO 6**

Riferimenti: Circolari Assosnai n. **2010912** del 31.07.2012, **2011112** del 03.08.2012, n. **2011312** del 10.08.2012, n. **2011912** del 04.09.2012, n. **2012012** del 07.09.2012, n. **2012112** del 11.09.2011, n. **2012212** del 12.09.2012.

Allegati: **1. Lettera adesione ricorso**  
**2. Procura**

## **BANDO 2000 CONCESSIONI AAMS AGGIORNAMENTO 6 – RICORSO BANDO PROCURA DA INVIARE ENTRO IL 17/09/2012**

**Gentile Associato,**

dopo aver consultato l'Avv. Lorenzoni, possiamo evidenziare che il bando pubblicato da AAMS per la assegnazione di 2.000 nuovi negozi per la vendita di scommesse sportive e ippiche presenta numerosi profili di illegittimità, i quali possono essere contestati in un **ricorso amministrativo** per chiedere al TAR Lazio la sospensione della procedura e l'annullamento delle parti ritenute illegittime.

La gran parte delle disposizioni censurabili del bando, poiché discendenti da un'applicazione letterale di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2011, sono state già affrontate nella precedente impugnativa dei due atti regolamentari attuativi della legge di stabilità del 2011 (decreti AAMS 1845 e 1861), che servì a bloccare la stipula degli atti integrativi ed è tutt'ora pendente innanzi alla seconda sezione del TAR.

Le disposizioni del bando contestate introducono gravose condizioni di partecipazione, per alcuni del tutto preclusive, che rendono comunque **economicamente insostenibile** la conduzione della nuova concessione, non rispettando i principi di proporzionalità e adeguatezza, determinando un'ingiustificata restrizione all'accesso al mercato, e una diretta violazione del diritto d'impresa.

Il ricorso va presentato **con tempestività** da parte degli "operatori di gioco" attivi sul mercato e interessati alla procedura, auspicandone **l'adesione da parte del maggior numero di soggetti, anche di chi opera come "Gestore", al fine da dare maggiore peso all'azione di contrasto del bando** considerando che se si dovesse in seguito decidere di non presentare domanda di partecipazione non accadrebbe nulla, neanche alle altre società ricorrenti, con l'unico "svantaggio" di aver sostenuto il costo del ricorso.

Qualora invece il TAR non dovesse accordare la sospensiva, i partecipanti interessati alla procedura:

- dovranno presentare domande di partecipazione con apposite dichiarazioni di non disporre delle condizioni prescritte (quelle contestate con il ricorso)
- saranno, con ogni probabilità non ammessi alla procedura, con la conseguente necessità, per ciascun ricorrente, di un **nuovo autonomo ricorso** al TAR avverso tali atti dell'AAMS per ottenere l'ammissione con riserva alla gara.

In pratica per chi intende partecipare alla procedura occorre che rilasci procura per il primo ricorso avverso il bando, partecipi comunque alla gara, nella consapevolezza che potrebbe servire un secondo ricorso avverso l'esclusione, anche se ai tempi della gara 'Giorgetti' si ottenne che AAMS recedesse dalle pretese contestate in giudizio e rinunciando a far valere le clausole d'esclusione pur previste dalle regole di quel bando.

In caso di partecipazione al bando con un nuovo dedicato veicolo societario (**NewCo**) che abbia i requisiti per partecipare, il ricorso deve essere presentato dalla NewCo, se già costituita in tempo utile per la presentazione del ricorso. Diversamente, dovranno aderire al ricorso i soggetti societari che parteciperanno al capitale della NewCo e che apporteranno i requisiti per la partecipazione; in un secondo momento la NewCo, una volta costituita, potrà spiegare un intervento nel giudizio già instaurato di modo da poter beneficiare gli effetti utili della tutela che si auspica sarà apprestata dal Giudice Amministrativo.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Lo studio Lorenzoni può offrire assistenza a chi sia interessato a ricorrere, praticando condizioni estremamente vantaggiose per i soli Associati in regola con Assosnai, accettando la nostra richiesta di praticare il costo di **euro 600,00 (oltre accessori) per ogni società ricorrente** (ovvero non sulla base del numero delle concessioni ma unicamente della Ragione Sociale), **ridotto ad euro 300,00 (oltre accessori)** qualora la società ricorrente sia la stessa che ha già partecipato al ricorso di ottobre 2011 (riferimento circolare Assosnai 2013911 del 03/10/2011) contro i due regolamenti di attuazione della Legge di Stabilità e sia in regola con le competenze dello Studio Lorenzoni.

Il costo degli eventuali successivi singoli ricorsi in caso di non ammissione al bando sarà determinato dallo Studio sulla base della numerosità dei casi.

Si allega alla presente la procura da predisporre, con le relative istruzioni per l'invio, evidenziando che è necessario che la documentazione giunga allo Studio Lorenzoni, **con estrema urgenza** in originale a mezzo corriere espresso, **tassativamente entro lunedì 17 settembre 2012.**

Un cordiale saluto.

**ASSOSNAI**  
La Segreteria